Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 4 luglio** — **Numero 158**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1027 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919.

SPESA.

Ministero del tesoro

Cap. n. 263 Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni dal 30 giugno 1915, ecc. L. 100.000.

Cap. n. 288 (Aggiunto). Compensi al personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro per lavoro straordinario, ecc. (in conto competenza) L. 35 000.

ENTRATA.

È istituito il cap. n. 239-*quater*. « Somma da ricavarsi mediante accensioni di debiti e da corrispondersi alla Società già esercente le strade ferrate del Mediterraneo a saldo di spese da essa sostenute per conto dello Stato nel ventennio 1885-905 », con lo stanziamento di L. 100,000.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 1033 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto 7 luglio 1907, n. 552;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 240: « Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni, ecc., » dello stato di previsione della spesa del Ministero dall'istruzione, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire tredicimilacento (L. 13.100)

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1034 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 161 « Regie Università, ecc. - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento delle cliniche, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire sessantamila (L. 60.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1035 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 9 « Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo di ogni specie, comunque retribuito ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della somma di lire quarantamila (L. 40 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1038 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 18. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria	3,250 —
Cap. n. 22. Stampa di atti di Consigli e Commissioni di annali, ecc.	12,410 —
Cap. n. 24. Pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, ecc.	7,960 —
Cap. n. 78. Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli, compreso quelle di trasporto	3,430 —
Cap. n. 93. Bollettino feudale, compilazione e stampa del bollettino	3,660 —
Cap. n. 114. Pubblicazioni dell'Ufficio centrale di metereologia e geodinamica, ecc.	3,980 —
Totale	34,690 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro di agricoltura: RICCIO.

Il numero 1039 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 49 « Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi, ecc », dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato della somma di lire quarantamila (L. 40.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 994 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il regolamento 31 ottobre 1918, n. 1722, per la istruzione professionale postale, telegrafica e telefonica;

Ritenuta la opportunità di apportare delle lievi modificazioni al regolamento medesimo e precisamente agli articoli 3, 11 e 16 ed agli allegati *B* e *C*;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi:

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quelli della istruzione pubblica e per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 3, 11 e 16 del regolamento 31 ottobre 1918, n. 1722, e le tabelle allegati *B* e *C* del regolamento medesimo sono modificati come appresso:

Art 3.

Previ accordi col Ministero della istruzione pubblica saranno anche istituiti corsi speciali presso la scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma ed eventualmente presso le altre scuole consimili sulle materie di cui alla tabella allegato *A*.

Potranno essere ammessi a frequentare questi corsi, oltre agli allievi della scuola anzidetta anche estranei purchè siano provvisti del titolo richiesto per l'ammissione al primo anno della scuola di applicazione e paghino le tasse stabilite per gli uditori a corsi singoli.

Art. 11.

Sono ammessi alla scuola superiore i segretari dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) di avere superato l'esame di cui all'articolo seguente;

b) di non aver subito punizioni superiori alla censura negli ultimi due anni;

c) di avere un'anzianità di servizio, effettivamente prestato, non inferiore a tre anni.

Art 16.

I funzionari che hanno subito l'esame di ammissione all'impiego in base al programma postale e di ragioneria non possono essere inscritti che alla sezione del traffico postale; quelli che hanno dato l'esame con programma telegrafico e quelli appartenenti all'Amministrazione dei telefoni non possono essere inscritti che alla sezione delle comunicazioni elettriche.

La Giunta di vigilanza può autorizzare una deroga

a queste norme quando si tratti di funzionari che, avendo superato l'esame di ammissione all'impiego sopra un programma postale, abbiano prestato il loro servizio nel telegrafo e viceversa o quando si tratti di funzionari dell'Amministrazione dei telefoni applicati, successivamente all'ammissione stessa, a servizi amministrativi.

In ogni caso è vietata l'inscrizione ad ambedue le sezioni.

Allegato B.

Sezione delle comunicazioni elettriche.

		Anno 1° ore	Anno 2° ore
1	Matematiche complementari	3	—
	Esercizi di matematiche	2	—
2	Nozioni di meccanica applicata	1	—
3	Fondamenti scientifici di elettrotecnica e di telegrafia e telefonia	3	—
4	Impianti ed apparati telegrafici	—	4
	Esercitazioni pratiche	—	3
5	Impianti ed apparati telefonici	3	—
	Esercitazioni pratiche	2	—
6	Linee e cavi	3	—
	Esercitazioni pratiche	4	—
7	Organizzazione delle aziende di pubblici servizi e organizzazione dei servizi postali, telegrafici e telefonici	2	—
	Parte speciale telegrafica o telefonica	—	1
8	Scienza del traffico	2	2 (1)
9	Economia industriale	1	—
10	Contabilità speciale delle poste e dei telegrafi	2	—
11	Trasmissioni telegrafiche e telefoniche con misure telegrafiche e telefoniche	—	4
	Esercitazioni	—	4
12	Radiotelegrafia	—	3
13	Elettrotecnica	—	3
14	Misure elettriche	—	2
	Esercitazioni	—	4
		28	30

(1) Nel secondo semestre un'ora.

NB. - Agli effetti dell'articolo 18 del presente regolamento, possono, per la sezione delle comunicazioni elettriche, essere abbinate le materie come segue: quella di cui al n. 3 con quella di cui al n. 11, e quella distinta col n. 4 con quella distinta col n. 6.

Per la sezione del traffico postale possono essere abbinate le materie di cui ai nn. 1 e 2.

Allegato C.

A) *Sezione del traffico postale.*

Prova scritta.

1. Italiano.
2. Storia moderna (dalla Rivoluzione francese).
3. Geografia fisica e politica.

B) *Sezione delle comunicazioni elettriche.*

Prova scritta.

1. Italiano.
2. Matematiche elementari (programma della sezione fisico-matematica degli Istituti).
3. Fisica e chimica (id. id.).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA — BERENINI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1046 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1375, 23 maggio 1915, n. 700, e i decreti Luogotenenziali 5 novembre 1916 n. 1661 e 22 dicembre 1918, n. 1986;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini assegnati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 novembre 1916, n. 1988 al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 ed al 31 dicembre 1922.

Art. 2.

Alle città indicate nell'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, sono aggiunte quella di Trieste e quelle altre che il Comitato centrale amministrativo del Consorzio riterrà di prescegliere.

Art. 3.

All'art. 2 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, è sostituito il seguente articolo:

« Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è autorizzato a consentire anche sovvenzioni per l'incremento del naviglio mercantile nazionale ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, è sostituito il comma seguente:

« Nei titoli cambiari sarà fatto espresso riferimento al presente decreto e vi saranno indicati il compartimento marittimo, il nome imposto o designato, e la stazza della nave ».

Art. 5.

Il Comitato centrale amministrativo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è autorizzato ad introdurre nello statuto del Consorzio stesso le modificazioni dipendenti dalle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1058 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, relativo alle restrizioni sulle concessioni dei viaggi agli impiegati dello Stato, dei militari, dei maestri elementari comunali, del personale ferroviario e loro famiglie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° luglio 1919, sono abrogate le limitazioni di cui al decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, art. 1 punto 2°, comma *g*), *h*), *i*) ed *m*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DE NAVA — STRINGHER — RICCIO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1059 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 13 aprile 1919, n. 628;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 628, relativo al contributo straordinario per la costituzione del fondo premi a favore degli equipaggi delle navi mercantili che hanno difeso la propria nave contro gli attacchi nemici, è sostituito il seguente:

«Le scadenze ed i termini previsti dagli articoli 2, 3, 6, 7 del decreto 7 gennaio 1917, n. 147, debbono intendersi riferiti ai mesi di luglio e agosto dell'anno 1919».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DE NAVA — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1060. Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del mezzogiorno continentale e della Sicilia, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1915 al 1918 per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio, causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 1° dicembre 1918 col quale si approva la lista delle imprese di assicurazione alle quali non possono cedersi rischi o quote di rischi, sotto qualsiasi forma, a norma del decreto Luogotenenziale suddetto;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lista di imprese di assicurazioni alle quali non possono cedersi rischi o quote di rischi, sotto qualsiasi forma, approvata con decreto del 1° dicembre 1918 a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, è abrogata.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;
Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;
Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Nei territori occupati dal R. esercito sono ripristinati i dazi doganali posti fuori vigore con le ordinanze Ministeriali 24 febbraio 1918 (B. L. I. n. 74) e 12 luglio 1918 (B. L. I. n. 275), fatta eccezione per i seguenti numeri della tariffa daziaria pubblicata con la legge 30 dicembre 1907 (B. L. I. n. 278) per i quali viene mantenuta la esenzione:

N. T. 23 — Frumento, segala mista, spelta.
» » 24 — Segala.
» » 25 — Orzo.
» » 26 — Avena.
» » 27 — Granoturco.
» » 28 — Grano saraceno.
» » 29 — Miglio.
» » 30 — Malto.
» » 31 — Fagiuoli, piselli, lenticchie.
» » 33 — Farina e prodotti della macinazione di granaglie e legumi.
» » 34 — Riso con o senza lolla, anche tritume di riso.

Art. 2.

Alle merci per le quali cessa di aver vigore la esenzione stabilita dalle ordinanze Ministeriali di cui all'art. 1, anche se destinate ad Uffici statali di approvvigionamento, saranno applicati i dazi secondo la tariffa doganale vigente nei territori occupati.

Art. 3.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Addì 30 giugno 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.51	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90 96	—

Corso medio dei cambi

del giorno 3 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 118,68 — Londra 35,63 — Svizzera 141,62 — New York 7,72 — Oro 141,26.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale del 30 marzo 1919:

Cirulli Emilio, applicato di 4ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° dicembre 1918 e per la durata di un anno.

Con decreto Luogotenenziale del 29 maggio 1919:

Borgia Gerardo, agente di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 17 maggio stesso e per la durata di mesi tre.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 19 gennaio 1918:

Genitori.

Colombari Enrica di Colombari Gilberto, soldato, L. 630 — Banducci Pasquale di Luigi, id., L. 630 — Desidori Luigi di Mariano, id., L. 630 — Sinrecar Domenico di Enrico, id., L. 630 — Marchini Rosa di Balconi Giuseppe, id., L. 630 — Peressotti Antonio di Eloardo, id., L. 630.

Tomassoni Rosa di Pallotti Giuseppe, soldato, L. 630 — Signori Marianna di Agostini Annibale, id., L. 630 — Facchini Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Tubita Lucia di Melito Antonio, id., L. 630 — Lupo Pietro di Corrado, id., L. 630 — Mazzone Emidio di Cosimo, caporale, L. 840 — Gandoglia Giacomo di Angelo, soldato, L. 630 — Perri Santo di Pasquale, id., L. 630 — Tiberio Luigia di Marinello Mario, id., L. 630 — Mariani Assunta di Cosi Adolfo, id., L. 630 — Bello Anna di Collavino Giovanni, id., L. 630 — Bocca Margherita di Garelli Antonio, id., L. 630.

Gherardi Mariano di Giovanni, soldato, L. 420 — Gamberoni Domenico di Battista, tenente, L. 1000 — Versace Francesco di Natale, soldato, L. 630 — Milanino Pietro di Battista, caporale, L. 840 — Chianello Francesco di Carmine, soldato, L. 630 — Galimberti Angelo di Luigi, id., L. 630 — Fachinetti Giovanni di Pietro, id., L. 630.

Fratelli.

Martinello Giovanni di Pietro, soldato, L. 630 — Palumbo Arcangela di Luigi, id., L. 630 — Merlo Ginevra di Rodolfo, id., L. 630 — Dorna Paolina di Luigi, id., L. 630.

R. marina.

Bianco Maria di Castrignano Bonaventura, marinaio, L. 630 — Alfieri Francesco di Raffaele, 2° capo cann., L. 1120 — Ornano G. Battista di Filippo, sottoten. vascello, L. 1500.

R. finanza.

Secchi Bachisio di Giovanni, guardia, L. 840.

Adunanza del 21 gennaio 1918:

Genitori.

Sonsini Mariangela di Sonsini Italo, sottotenente, L. 1000 — Bacci Maria di Gioacchini Luigi, caporale, L. 840 — Simoncello Giuseppe di Guido, soldato, L. 630 — Gortani Fortunato di Giovanni, id., L. 630 — Bertolini Paolo di Cirillo, id., L. 630 — Carnelos Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Zoia Carolina di Cazzaniga Lorenzo, sergente, L. 1120 — Tosatti Luigi di Umberto, soldato, L. 630 — Vecchi Adele di Tosatti Umberto, id., L. 630 — Salvati Alessandro di Alessio, id., L. 630 — Benvegna Salvatore di Rosario, id., L. 630 — Viganò Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Maggioni Luigia di Viganò Giovanni, id., L. 630 — Zito Leonardo di Pietro, caporale, L. 280.

Dalle Luche Pasquale di Angelo, soldato, L. 630 — Servello Gregorio di Giuseppe, caporale, L. 840 — Monaldo Veronica di Servello Giuseppe, id., L. 840 — Zambone Giacoma di Fert Angelo, soldato, L. 630 — Crivellaro Luigi di Felice, id., L. 630 — Bocus Pietro di Giovanni, id., L. 630 — Moschinio Virginia di Matteuzzi Ilario, id., L. 630 — Retali G. Battista di Pietro, id., L. 630 — Balducci Angelo di Francesco, id., L. 630 — Montedoro Luigi di Pasquale, id., L. 630 — Tonelli Giuseppe di Enrico, id., L. 630 — Rossi Luigi di Giacomo, id., L. 630 — Bicocchi Bernardino di Antonio, id., L. 630 — Delbono Maria di Bracchi Paolo, caporale, L. 840 — Boggio Giovanni di Pietro, soldato, L. 630.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 24, dal 9 al 15 giugno 1919

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bologna	Imola	—	1	—	1
Brescia	Brescia	3	1	3	10
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	2	—	3	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Trapani (*a*)	Alcamo	—	1	—	1
		5	7	6	16
	Carbonchio sintomatico.				
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	2	—	2	—
»	Cremona	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		3	1	3	1
	Afta epizootica.				
Ancona	Ancona	15	2	181	21
Aquila degli Abr.	Aquila	11	1	115	13
»	Avezzano	10	1	116	16
»	Cittaducale	6	—	51	2
»	Sulmona	9	3	67	58
Arezzo	Arezzo	5	7	12	56
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	3	5	7
»	Fermo	—	2	—	3
Avellino	Ariano di Puglia	6	—	33	—
»	S. Ang. Lomb.	6	—	18	—
Bari delle Puglie	Altamura	5	1	118	18
»	Bari	5	3	42	29
»	Barletta	5	1	60	18
Belluno	Belluno	1	—	2	—
»	Feltre	1	—	1	—
Benevento	Benevento	4	5	19	19
»	Cerreto Sannita	2	2	3	4
»	S. Bartolomeo in G.	1	1	2	5
Bergamo	Bergamo	5	4	8	22
»	Treviglio	—	1	—	6
Bologna	Bologna	33	2	343	79
»	Imola	9	—	227	43
»	Vergato	7	1	34	7
	Segue: **Afta epizootica.**				
Brescia	Breno	5	1	15	1
»	Brescia	35	1	136	6
»	Chiari	8	—	44	5
»	Salò	15	—	28	2
»	Verolanuova	12	—	23	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	5	—	13	—
»	Piazza Armerina	3	—	8	—
»	Terranova di Sicilia	4	—	12	—
Campobasso	Campobasso	2	3	3	3
»	Isernia	18	—	112	1
»	Larino	2	1	4	6
Caserta	Caserta	3	—	4	—
»	Gaeta	7	—	7	—
»	Piedimonte d'Alife	7	—	12	—
»	Sora	6	—	8	—
Chieti	Chieti	8	4	24	23
»	Lanciano	2	3	2	14
»	Vasto	1	3	1	9
Como	Como	9	3	42	23
»	Lecco	5	2	10	11
»	Varese	4	2	26	3
Cosenza	Castrovillari	12	—	42	—
»	Cosenza	2	1	4	5
»	Paola	4	—	32	—
»	Rossano	5	—	18	56
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	12	—	117	—
»	Cremona	17	—	21	—
Cuneo	Alba	2	—	4	—
»	Cuneo	14	3	77	34
»	Mondovì	7	2	31	42
»	Saluzzo	3	—	35	2
Ferrara	Cento	4	—	41	6
»	Comacchio	4	—	25	—
»	Ferrara	9	1	279	52
Firenze	Firenze	29	4	155	33
»	Pistoia	4	—	19	3
»	Rocca San Casciano	4	—	33	3
»	San Miniato	12	—	117	6
Forlì	Cesena	7	1	35	23
»	Forlì	6	1	93	25
»	Rimini	10	—	70	26
Genova	Albenga	1	—	1	6
»	Genova	8	—	24	1
»	Spezia	—	1	—	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Girgenti (*a*)	Bivona	2	—	7	—
»	Girgenti	6	—	16	—
»	Sciacca	3	1	10	2
Grosseto (*a*)	Grosseto	7	1	51	13
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
»	Gallipoli	7	—	19	—
»	Lecce	4	—	7	—
»	Taranto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	13	1	50	3
Macerata	Camerino	—	1	—	1
»	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	39	1	521	100
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	5	—	9	—
»	Massa	4	—	62	—
»	Pontremoli	4	—	30	—
Messina (*a*)	Castroreale	4	—	18	2
»	Messina	2	—	7	4
»	Mistretta	4	—	32	3
»	Patti	2	1	27	9
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
»	Lodi	6	1	7	1
»	Milano	1	—	1	—
»	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	5	1	15	5
»	Modena	17	1	149	43
»	Pavullo nel Frign.	2	3	2	6
Napoli	Castellammare di St.	1	2	5	7
»	Napoli	1	—	2	1
Novara	Biella	5	—	27	—
»	Domodossola	4	1	11	5
»	Novara	9	1	34	15
»	Pallanza	4	3	14	14
»	Varallo	—	3	—	9
»	Vercelli	3	1	6	4
Padova	Padova	25	4	54	18
Palermo (*a*)	Cefalù	5	1	101	25
»	Corleone	5	—	260	18
»	Termini Imerese	6	—	149	—
Parma	Borgo San Donnino	4	1	11	12
»	Parma	7	1	24	15
Pavia	Bobbio	3	—	6	—
»	Mortara	5	5	43	21
»	Pavia	9	4	25	11
»	Voghera	13	—	26	3
Perugia	Foligno	1	—	4	—
»	Orvieto	2	1	3	10
»	Perugia	3	3	10	13
»	Rieti	5	1	24	10
»	Spoleto	2	1	3	3
»	Terni	1	—	2	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pesaro e Urbino	Pesaro	4	1	10	2
»	Urbino	5	—	25	4
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	108	30
»	Piacenza	21	—	207	2
Pisa	Pisa	9	4	68	15
»	Volterra	5	2	8	7
Porto Maurizio	San Remo	2	1	17	1
Potenza	Lagonegro	1	2	1	5
»	Matera	4	2	8	3
»	Melfi	—	1	—	1
»	Potenza	3	1	4	1
Ravenna	Faenza	5	—	57	22
»	Lugo	6	—	81	18
»	Ravenna	4	—	67	18
Reggio di Cal. (*a*)	Gerace Marina	9	1	28	11
»	Palmi	6	—	21	—
»	Reggio Calabria	5	2	17	5
Reggio Emilia	Guastalla	10	2	197	28
»	Reggio Emilia	19	3	262	29
Rovigo (*a*)	Adria	9	1	41	12
»	Rovigo	19	4	67	36
Salerno	Campagna	3	1	18	20
»	Sala Consilina	4	1	37	7
»	Salerno	—	1	—	1
»	Vallo della Lucania	2	1	5	4
Siena	Montepulciano	2	1	5	2
»	Siena	11	1	53	38
Siracusa	Modica	—	1	—	3
Sondrio	Sondrio	8	1	27	6
Teramo (*a*)	Penne	—	6	—	19
»	Teramo	4	10	4	46
Torino	Aosta	11	—	144	—
»	Ivrea	31	—	387	—
»	Pinerolo	13	—	115	—
»	Susa	4	—	49	—
»	Torino	43	—	765	—
Trapani (*a*)	Alcamo	4	—	4	7
»	Mazara del Vallo	2	2	4	59
»	Trapani	2	1	15	39
Treviso	Treviso	1	6	1	8
Udine (*a*)	Cividale	—	1	—	1
»	Pordenone	8	1	37	14
»	Tolmezzo	2	—	14	11
»	Udine	17	2	51	5
Venezia (*a*)	Chioggia	2	—	19	—
»	Venezia	28	1	75	10
Verona	Verona	11	7	14	13
Vicenza	Vicenza	10	2	27	10
		1130	197	8820	1836

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	6	—
Chieti	Chieti	—	1	—	3
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Rocca S. Casciano	1	—	2	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	2
Teramo (*a*)	Teramo	1	—	2	1
Venezia (*a*)	Venezia	1	—	1	—
		10	3	16	7
	Morva.				
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	1
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
Napoli	Castellammare di S.	1	—	1	—
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Palermo (*a*)	Palermo	—	1	—	3
Parma	Parma	2	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	1	—	1	—
»	Piacenza	2	—	2	—
		8	2	8	4
	Rabbia				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Bari d. Puglie (*b*)	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Palermo (*a*)	Palermo	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Ravenna	1	—	1	—
Reggio di Cal. (*a*)	Reggio di Calabria	—	1	—	1
		3	3	3	3
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	5	—
Palermo (*a*)	Corleone	2	—	21	7
Perugia	Rieti	1	—	1	—
		4	—	27	7
	Colera dei polli.				
Avellino	Sant'Angelo dei L.	2	—	18	—
Sassari	Alghero	1	—	3	—
		3	—	21	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	7	—	22	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Cagliari (*a*)	Lanusei	1	—	20	—
Campobasso	Isernia	3	—	14	—
Chieti	Vasto	1	—	7	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Novara	Domodossola	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	2	—
»	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Melfi	3	—	3	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Teramo (*a*)	Penne	—	1	—	1
Torino	Susa	1	—	1	—
		27	3	79	3
	Morbo coitale maligno.				
Cremona (*a*)	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	10	—	29	—
Mantova	Mantova	3	—	5	1
		14	—	35	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	7	12	22
Carbonchio sintomatico	2	4	4
Afta epizootica	61	1327	10856
Malattie infettive dei suini	9	13	23
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	6	10	12
Rabbia	5	6	6
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	4	34
Colera dei polli	2	3	21
Rogna	16	30	82
Morbo coitale maligno	2	14	36
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 46.

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	699927	24 50	Cellerino *Santina* fu Luigi, nubile, domiciliata a Canelli (Alessandria).	Cellerino *Maria-Santina* ecc. come contro.
Cons. 5 0[0	84356	3115 —	Raffo *Eleonora* fu Angelo, nubile, domiciliata a Palermo.	Raffo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Palermo.
5 0[0	57170	15 —	*Cassino* Giovanni Maria fu Luigi, domiciliato in Genova.	*Cassini* Giovanni Maria fu Luigi, domiciliato in Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla** data della prima pubblicazione di questo avviso, ove **non siano state notificate opposizioni a questa** Direzione **generale**, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro in data 30 giugno 1918 il signor dott. Ferdinando Fiandaca, notaio residente ed esercente in Girgenti, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

PARTE NON UFFICIALE

Il generale Diaz ai militari della classe 1888

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 3. — Il generale Diaz ha rivolto ai militari della classe 1888 in occasione del loro congedamento il seguente ordine del giorno:

« Soldati della classe 1888!

A voi, veterani di due guerre vittoriose, nell'ora in cui ritornate ai lavori della vita civile, portando come purissimo retaggio forte amor di patria e cosciente devozione ad ogni dovere, io sono fiero di porgere il mio saluto e quello dei vostri fratelli d'armi.

Giovani reclute, molti di voi, nel dicembre 1908, furono chiamati in soccorso di nobili regioni d'Italia sconvolte da immensa sventura. E l'opera prestata fu fraterna, coraggiosa, instancabile.

La guerra di Libia vi ritolse ai focolari a cui avevate appena fatto ritorno, ed in quelle terre, oggi aperte a largo soffio di libertà, foste pionieri di vita civile, esempio di valore e d'italica virtù.

Partecipi, fin dal primo inizio, della nostra grande guerra di liberazione nelle aspre giornate di lotte fierissime, nelle lunghe attese, nelle crisi come nelle glorie, foste sempre di esempio ai più giovani soldati, mai stanchi di agire, sempre saldi nella fede, sempre primi nell'abnegazione e nel dovere.

Le vicende della vostra classe hanno accompagnato gloriosamente quelle della patria nostra in questi ultimi e fortunosi anni. Sia questo il vostro vanto, sia questo il vostro simbolo che, sempre vivo nei vostri cuori, porterà in tutte le regioni d'Italia una affermazione, un esempio, una forza.

Come foste forti soldati, siate laboriosi cittadini. Lo potete e lo sarete, ne son certo; e non vani saranno stati i vostri sacrifizi, nè sterile la vittoria dell'Italia.

Il nostro pensiero vi seguirà sempre affettuoso e sicuro, quale espressione del forte sentimento di cameratismo e di gratitudine che tutti noi sentiamo per voi, benemeriti della patria!

Dal Comando supremo, 20 giugno 1919.

Generale Diaz ».

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

LONDRA, 3. — Un comunicato ufficiale dal fronte di Arcangelo, dice:

Abbiamo occupato una posizione a sud di Malaberesnik ed abbiamo avanzato il fronte sulle rive della Dwina. Abbiamo respinto un attacco contro Kleshevo, sul lago Onega.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 3. — Il Consiglio supremo degli alleati ha così costituito varie Commissioni:

Commissione per le riparazioni: Dulles (Stati Uniti), Peel (Gran Bretagna), Crespi (Italia), Loucheur (Francia), Nori (Giappone).

Commissione per le questioni territoriali della Bulgaria: Johnson (Stati Uniti), Crowe (Gran Bretagna), Castoldi (Italia), Tardieu (Francia), Adatchi (Giappone).

Commissione per l'esecuzione del trattato di pace con la Germania: Dulles (Stati Uniti), Crowe (Gran Bretagna), Scialoja (Italia), Tardieu (Francia), Orchiai (Giappone).

VERSAILLES, 3. — La partenza dei membri della Delegazione ottomana è stata anticipata.

Essi si recheranno domani in automobile alla Gare de Lyon, donde partiranno alle ore 20,25.

PARIGI, 3. — Nei circoli della Conferenza si ritiene che il trattato di pace con la Germania sarà ratificato dalla Germania stessa prima del 15 corrente.

Il Consiglio supremo non si riunirà domani in occasione della festa americana dell'*Independance Day*. Esso si riunirà invece sabato e si occuperà specialmente dell'Ungheria.

Bratiano è partito ieri sera.

PARIGI, 3. — Il Consiglio supremo degli alleati ha tenuto nel pomeriggio una riunione ufficiosa nel Gabinetto di Clémenceau. Non vi assistevano nè segretari, nè interpreti, poichè l'on. Tittoni parla l'inglese come il francese.

Il problema delle rivendicazioni italiane è stato affrontato specialmente per ciò che riguarda l'Asia minore.

La Delegazione austriaca ha fatto pervenire stamane una nuova

nota al segretariato generale per la Conferenza, nella quale dichiara che alcune condizioni sono ineseguibili e chiede che abbiano luogo negoziati verbali allo scopo di modificarle.

Il Comitato di redazione sta occupandosi delle ultime clausole da inserire nel trattato di pace coll'Austria ed è ora certo che il trattato completo sarà consegnato nella prossima settimana.

Patto di garanzia tra Francia, Inghilterra e Stati Uniti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 2. — Ecco il testo del patto di garanzia tra la Francia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna presentato alla presidenza della Camera:

Accordo fra gli Stati Uniti d'America e la Francia.

Considerando che gli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica francese sono egualmente animati dal desiderio di mantenere la pace del mondo così felicemente restaurata dal trattato di pace firmato a Versailles il 20 giugno 1919 e che pose fine alla guerra cominciata con l'aggressione da parte dell'Impero tedesco e terminata con la disfatta di questa potenza;

Considerando che gli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica francese sono pienamente convinti che un atto di aggressione non provocata diretto dalla Germania contro la Francia violerebbe non soltanto al tempo stesso la lettera e lo spirito del trattato di Versailles al quale gli Stati Uniti d'America e la Repubblica francese hanno partecipato, esponendo così di nuovo la Francia agli intollerabili pesi di una guerra non provocata, ma che una simile aggressione da parte della Germania costituirebbe, come è detto dal trattato di Versailles, un atto ostile contro tutte le potenze firmatarie del trattato stesso e calcolato per turbare la pace del mondo e che trascinerebbe inevitabilmente e direttamente gli Stati d'Europa e indirettamente il mondo intero come l'esperienza ha ampiamente dimostrato;

Considerando che gli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica francese sanno che le stipulazioni relative alla riva sinistra del Reno contenute nello stesso trattato di Versailles non possono garantire immediatamente alla Francia da una parte e dall'altra parte agli Stati Uniti d'America, come una delle potenze firmatarie del trattato di Versailles, la sicurezza o la protezione adatte;

Per conseguenza gli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica francese avendo deciso di concludere il trattato per raggiungere questi fini necessari, Wilson, presidente degli Stati Uniti d'America, Lansing, segretario di Stato degli Stati Uniti, specialmente autorizzato a questo scopo dal presidente degli Stati Uniti; Clémenceau, presidente del Consiglio e ministro della guerra, e Pichon, ministro degli esteri, specialmente autorizzati a questo scopo da Poincaré, presidente della Repubblica francese, si sono messi d'accordo sulle seguenti disposizioni:

Art. 1. — Nel caso in cui le stipulazioni seguenti relative alla riva sinistra del Reno contenute nel trattato di pace con la Germania firmata a Versailles il 26 giugno 1919 dagli Stati Uniti di America, dal Governo della repubblica francese, nonchè dall'Impero britannico fra le altre potenze — (« Art. 42. È proibito alla Germania di mantenere o costruire fortificazioni, sia sulla riva sinistra del Reno, sia sulla riva destra ad ovest della linea tracciata a 50 chilometri ad est di questo fiume. Art. 43. Sono egualmente proibite nella zona definita dall'art. 42 il mantenimento o il concentramento di forze armate sia a titolo temporaneo sia a titolo permanente e così pure tutte le manovre militari di qualunque natura siano e il mantenimento di tutte le facilitazioni materiali per la mobilitazione. Art. 44. Nel caso in cui la Germania contravvenisse in qualsiasi modo alle disposizioni degli articoli 42 e 43 sarebbe considerata come se commettesse un atto ostile verso le potenze firmatarie del presente trattato e come se cercasse di turbare la pace del mondo ») — non garantissero immediatamente alla Francia la sicurezza e la protezione opportune, gli Stati Uniti d'America saranno tenuti a recarsi immediatamente in suo aiuto nel caso di qualsiasi atto non provocato di una aggressione diretta contro di essa dalla Germania.

Art. 2. — Il presente trattato concepito in termini analoghi a quelli del trattato concluso alla stessa data e agli stessi fini fra la Gran Bretagna e la Repubblica francese, trattato la cui copia è qui annessa, entra in vigore nel momento in cui quest'ultimo sarà ratificato.

Art. 3. — Il presente trattato dovrà essere sottoposto al Consiglio della Società delle nazioni e dovrà essere riconosciuto dal Consiglio stesso (il quale deciderà, se ne sarà il caso a maggioranza) se è un accordo conforme al Patto della Società delle nazioni. Esso rimarrà in vigore fino a che, su domanda di una delle parti, firmatarie del trattato stesso, il Consiglio deciderà, (se ne sarà il caso a maggioranza), se convenga che la Società stessa delle nazioni assicuri una sufficiente protezione.

Art. 4. — Il presente trattato sarà, prima della ratifica, sottoposto alle Camere francesi per l'approvazione. Esso sarà sottoposto al Senato degli Stati Uniti nello stesso tempo in cui vi sarà sottoposto il trattato di Versailles, per il parere, l'assenso e la ratifica.

Le ratifiche saranno scambiate in occasione della presentazione a Parigi delle ratifiche del trattato di Versailles o subito dopo appena possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato le disposizioni che precedono redatte in lingua inglese e francese e vi hanno apposto i sigilli.

Fatto in duplice copia a Versailles il 28° giorno del mese di giugno anno di grazia 1919 e 143° dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Clémenceau, Pichon, Wilson, Lansing.

PARIGI, 3. — L'accordo fra la Francia e l'Inghilterra così comincia:

Considerando che vi è pericolo che le stipulazioni concernenti la riva sinistra del Reno, contenute nel trattato di pace firmato a Versailles in data d'oggi, non garantiscano immediatamente alla Repubblica francese la sicurezza e la protezione opportune;

Considerando che Sua Maestà britannica è desiderosa, sotto ogni riserva dell'assenso del suo Parlamento, e purchè analogo obbligo sia assunto dagli Stati Uniti d'America, di impegnarsi a sostenere il Governo francese nel caso di un atto di aggressione non provocata direttamente dalla Germania contro la Francia;

Considerando che il presidente della Repubblica francese e Sua Maestà britannica hanno deciso di concludere a questo scopo un trattato ed hanno nominato a questo fine plenipotenziari Clemenceau e Pichon, Lloyd George e Balfour; i plenipotenziari stessi dopo avere scambiati i loro pieni poteri che furono riconosciuti in buona e dovuta forma hanno convenuto le disposizioni seguenti:

(Gli articoli 1, 2 e 3 sono identici a quelli del trattato analogo tra la Francia e gli Stati Uniti).

Art. 4. — Il presente trattato sarà, prima di essere ratificato da Sua Maestà britannica, presentato al Parlamento per l'approvazione.

Sarà, prima di essere ratificato dal presidente della Repubblica francese, presentato per l'approvazione alle Camere francesi.

Art. 5. — Il presente trattato non imporrà alcun obbligo ai *Dominions* del l'Impero britannico a meno che e finchè non sia approvato dal Parlamento dei *Dominions* interessati.

Il presente trattato sarà ratificato e sotto le riserve degli articoli 2 e 4 entrerà in vigore nello stesso tempo del trattato di pace con la Germania e contemporaneamente entrerà in vigore sia per la Repubblica francese, sia per l'Impero britannico.

In fede di che i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente trattato redatto in lingua francese ed in lingua inglese.

Fatto in doppia copia a Versailles il 28° giorno del mese di giugno 1919.

Clémenceau, Pichon, Lloyd George, Balfour.

CRONACA ITALIANA

Rivista militare allo Stadio. — S. E. il ministro della guerra, generale Albricci, ha passato ieri in rivista, allo Stadio, la brigata « Re » ed una larga rappresentanza di ufficiali studenti.

S. E. pronunziò patriottiche parole, inneggiando ai fasti gloriosi della eroica brigata, ed elogiando i giovani studenti, che l'ingegno e la vigoria dedicano al bene della patria.

Soccorsi ai danneggiati dal terremoto. — Continuano con la massima sollecitudine i provvedimenti per soccorrere i danneggiati dal terremoto nelle terre toscane e romagnole.

Le LL. EE. i ministri Pantano e De Vito hanno visitato Bagno di Romagna, San Pietro, Santa Sofia ed alcune fra le più importanti frazioni, già colpite dal terremoto dello scorso anno ed ora nuovamente danneggiate, constatando che nelle abitazioni non ancora riparate si è verificato notevole aggravamento dei danni, mentre le case già riparate dal genio civile hanno resistito perfettamente ai nuovi movimenti tellurici.

I servizi, ottimamente organizzati, procedono tutti con grande regolarità, nonostante le difficoltà gravissime di trasporto, inerenti alla natura dei luoghi, sforniti di adeguati mezzi di comunicazione e malgrado la deficienza di mano d'opera.

Dovunque i ministri vennero fatti segno a manifestazioni di affettuosa cordialità. Nella serata ripartirono alla volta di Roma.

Ieri l'on. sottosegretario di Stato La Pegna si recò a Vicchio, ove è stato provveduto all'attendamento e all'approvvigionamento degli abitanti del capoluogo e di varie frazioni.

Con grande sollecitudine, tutte le squadre di pubblica assistenza hanno compiuto il trasporto dei feriti, in gran parte a Firenze, esaurendo così la loro umanitaria funzione.

Pure nella giornata di ieri, il presidente della Croce Rossa italiana, conte Frascara, ha visitato i luoghi del terremoto, percorrendo le zone più battute del Mugello. L'accompagnavano il principe di Scilla, presidente del comitato di Firenze, il colonnello medico Baduel e l'ispettore Cesana, che rimarranno sul posto per continuare l'opera di soccorso così proficua, che la Croce Rossa italiana presta ai fratelli colpiti dalla enorme sventura.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BRUXELLES, 2. — *Camera dei deputati.* — Il presidente saluta la conclusione della pace della vittoria e legge una lettera del Re Alberto, che viene acclamata dai deputati.

Il ministro degli affari esteri presenta quindi un progetto di legge che approva il trattato di pace con la Germania; un progetto di legge relativo all'occupazione dei territori renani e le dichiarazioni firmate da Wilson, Lloyd George, Sonnino e Clémenceau che accordano al Belgio la precedenza per riscuotere due miliardi e mezzo sui primi pagamenti della Germania per liberarsi dai prestiti di guerra contratti.

Il ministro annuncia che presenterà al più presto la convenzione per le colonie dell'Africa Orientale, che dà soddisfazione al paese; ma che non è stata ancora approvata dal Consiglio supremo.

COPENAGHEN, 3. — Il Governo danese ha riconosciuto la sovranità della Polonia.

GINEVRA, 3. — La Lega delle Croci Rosse ha stabilito definitivamente la sua sede centrale a Ginevra, trasferendo in questa città i più importanti uffici che già funzionavano a Parigi.

Il professor Guglielmo Rappard, dell'Università di Ginevra e membro del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stato eletto segretario generale della Lega delle Croci Rosse.

BASILEA, 3. — Si ha da Karlsruhe: Il corrispondente del *Karlsrue Tageblatt* telegrafa da Monaco di Baviera che il movimento insurrezionale cresce di intensità. Un colpo di mano dei comunisti contro la Schulkaserne è andato fallito.

Si ha da Weimar: *Assemblea nazionale.* — In principio di seduta l'assemblea si occupa dapprima di un certo numero di interpellanze, circa le quali i ministri Wissel, David ed Erzberger dichiarano che risponderanno nei prossimi giorni.

L'assemblea passa poscia a discutere in seconda lettura il progetto di costituzione dell'Impero tedesco sulla base della relazione della Commissione per la costituzione.

Questa ha modificato il progetto primitivo in parecchi punti estendendolo e completandolo. Il progetto si divide in due parti, delle quali una si occupa della costituzione e dei compiti dell'Impero tedesco e l'altra dei diritti fondamentali e degli obblighi dei tedeschi.

Parlano sul progetto il deputato Handsmann, presidente della Commissione per la Costituzione, e i deputati Cohn, Ablass, Quartz, Delburck, Agnes, Kock, Hause e il ministro David.

L'assemblea nazionale, respingendo la proposta di chiamare lo Stato « Repubblica tedesca », approva la denominazione « Impero tedesco », e l'articolo primo così concepito: « L'Impero tedesco è una Repubblica. Il potere dello Stato appartiene al popolo ». Essa approva inoltre l'articolo terzo, il quale dice che i colori della bandiera dell'Impero saranno nero, rosso e giallo dorato.

LONDRA, 3. — *Camera dei comuni.* — L'aula è affollata. Assiste alla seduta anche il principe di Galles.

Quando Lloyd George si alza per parlare sul trattato di pace tutti i membri della coalizione sono in piedi e lo acclamano entusiasticamente.

Lloyd George comunica che presenterà due progetti di legge che hanno per iscopo la ratifica dei documenti più memorabili che l'Impero britannico sia mai stato chiamato a firmare. Il primo progetto riguarda l'entrata in vigore delle stipulazioni del trattato di pace, il secondo chiede l'autorizzazione a sanzionare la convenzione franco-inglese.

Lloyd George prosegue:

« Nell'ultima occasione che ebbi di parlare in quest'aula io dichiarai che la pace sarebbe stata severa, ma giusta. Tale essa è ancora secondo il mio punto di vista ».

L'oratore spiega quindi ciò che rappresentano le condizioni di pace per la Germania. Nel 1914 la Germania aveva il più grande esercito che sia stato mai creato nel mondo intero; ora questo esercito è ridotto ad una forza che basta largamente a mantenere la pace in Germania, ma che non è in grado di attentare alla pace del più debole dei suoi vicini. La marina della Germania soltanto alcuni anni or sono occupava il secondo posto nel mondo. Si affermò anche che essa avesse la possibilità di lanciare una sfida alla marina britannica con probabilità di successo.

Lloyd George domanda: « In quali condizioni è essa oggi ridotta? ».

Prima della guerra la superficie delle colonie tedesche era di circa un milione e mezzo di miglia quadrate: ora la Germania è priva della totalità delle sue colonie.

Il capo supremo, che rappresentava la fierezza, la grandezza e la potenza della Germania, è ora un fuggiasco e sarà giudicato quanto prima innanzi ai tribunali delle nazioni, che egli cercò di intimidire in nome della Germania (Vivi applausi).

Per ciò che riguarda i territori tolti alla Germania, si tratta semplicemente di restaurazioni: l'Alsazia-Lorena (Applausi) fu strappata con violenza al paese, al quale la popolazione restava profondamente attaccata.

Sono felice di intravedere la restaurazione prossima dello Schlesvig-Holstein.

Il trattato permette alla bandiera polacca, che da tanti anni era a brandelli, di sventolare nuovamente sulla nazione unita e libera.

Lloyd George parla in seguito del trattamento inflitto dalla Germania agli indigeni, dei trattati di Brest Litowsk e di Bucarest, del controllo internazionale ai grandi fiumi e sfida chiunque a designare un solo atto di ingiustizia inserito nel trattato di pace.

La Germania - egli aggiunge - ha complottato la guerra più disastrosa della storia e si è lanciata con animo deliberato su questa via, non per difendersi contro assalitori, ma allo scopo di ingrandirsi a spese dei suoi vicini.

Non posso, esclama Lloyd George, immaginare un peggiore delitto!

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*